

11. TRASFERIMENTO DEI DETENUTI

ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EU- ROPA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

Bruxelles, 25 maggio 1987

Ordine di esecuzione: l. 27 dicembre 1988, n. 565, in suppl. ord. alla *Gazz. Uff.* 16 gennaio 1989, n. 12.

Entrata in vigore, per l'Italia: 4 ottobre 1989 (*Gazz. Uff.* 6 novembre 1989, n. 259).

Osservazioni: per il testo della *Convenzione sul trasferimento delle persone condannate*, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983, v., *supra*, p. 738.

Sebbene l'art. 4, par. 2 dell'*Accordo* ne subordini l'entrata in vigore al deposito degli strumenti di ratifica di tutti gli Stati comunitari — ciò che a tutt'oggi non si è verificato — lo stesso art. 4, par. 3, consente a ciascuno Stato di dichiarare, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, la propria disponibilità ad applicare l'*Accordo* nelle sue relazioni con gli Stati che facciano la medesima dichiarazione. Oltre all'Italia, i seguenti Stati hanno formulato la dichiarazione di cui all'art. 4, par. 3: Belgio, Danimarca e Spagna. In base al citato articolo e alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica (p. 966) può quindi essere determinata la data di entrata in vigore nei rapporti con l'Italia.

PREAMBOLO

Gli Stati membri delle Comunità Europee (qui di seguito indicati come « Stati membri »),

Considerati gli stretti rapporti esistenti tra i loro popoli,

Desiderosi, per facilitare i trasferimenti delle persone condannate, di applicare nelle reciproche relazioni la convenzione sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma di Strasburgo il 21 marzo 1983 (in seguito denominata « convenzione sul trasferimento »), di estenderne il campo di applicazione e di migliorarne il funzionamento,

Hanno convenuto quanto segue:

ART. 1

1. Nelle relazioni tra gli Stati membri, che hanno ratificato la convenzione sul trasferimento, detta convenzione sarà completata dalle disposizioni del presente accordo.

2. Nelle relazioni tra gli Stati membri, uno dei quali almeno non abbia ratificato la convenzione sul trasferimento, saranno applicabili le disposizioni di detta convenzione, come completate dalle disposizioni del presente accordo.

ART. 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione sul trasferimento, ogni Stato membro assimilerà ai propri cittadini i cittadini di qualsiasi altro Stato membro il trasferimento dei quali appaia opportuno e nell'interesse della persona considerata, tenuto conto della sua residenza abituale e regolare sul territorio di detto Stato.

ART. 3

1. Le dichiarazioni formulate in applicazione della convenzione sul trasferimento non hanno effetto nei confronti degli Stati membri parti al presente accordo.

2. Ciascuno Stato membro può, nelle sue relazioni con gli Stati membri parti al presente accordo, formulare, rinnovare o modificare qualsiasi dichiarazione prevista dalla convenzione sul trasferimento, nel qual caso esso dovrà trasmetterla al Ministero degli Affari esteri del Belgio.

ART. 4

1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Belgio.

2. L'accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, da parte di tutti gli Stati che sono membri delle Comunità europee alla data dell'apertura alla firma.

3. Fino all'entrata in vigore del presente accordo, ciascuno Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che il presente accordo gli è applicabile, nelle sue relazioni con gli Stati che abbiano fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del deposito.

4. Uno Stato che non abbia fatto la suddetta dichiarazione può applicare l'accordo con altri Stati contraenti in base ad accordi bilaterali.

5. Il Ministero degli Affari esteri del Belgio notifica a tutti gli Stati membri ogni firma, deposito di strumenti o dichiarazione.

ART. 5

1. Il presente accordo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro delle Comunità europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Belgio.

2. Il presente accordo entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di adesione di detto Stato.

Il Ministero degli affari esteri del Belgio ne rimetterà copia certificata conforme al Governo di ogni Stato membro.